

ATTO DI ACCERTAMENTO E DIFFIDA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, LETT. b), D.L. 201/2011, PER L'ANNO 2016

**Il Segretario generale**

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto legge, 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ed in particolare l'art. 37, comma 1, con cui è istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e l'art. 37, comma 6, lett. b), che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati;
- la delibera dell'Autorità n. 94/2015 del 5 novembre 2015 avente ad oggetto "Misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2016" che, agli articoli 1, 2 e 3 stabilisce che:

**Articolo 1 - Soggetti tenuti alla contribuzione**

1. *Ai sensi dell'art 37, comma 6, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:  
a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);  
b) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;  
c) servizio taxi;  
d) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;  
e) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;  
f) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per altre vie navigabili;  
g) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada;  
h) servizi accessori alle gestione di infrastrutture di trasporto;  
i) servizi accessori al trasporto ferroviario, su strada, aereo, via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci;  
j) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);  
k) servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti;  
l) servizi di movimentazione merci relativi al trasporto ferroviario, su strada, via mare e per altre vie navigabili.*
2. *Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.*

3. Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2015. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1 gennaio 2016, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
4. Nel caso di consorzi o società consortili formati esclusivamente da soggetti che esercitano le attività indicate nel comma 1, il contributo è dovuto dai soggetti consorziati. In caso di consorzi o società consortili composte anche da soggetti che non esercitano le attività indicate nel comma 1, il contributo è dovuto dai consorzi o dalle società consortili.

#### **Articolo 2 - Misura del contributo**

1. Per l'anno 2016, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti indicati all'art. 1, è fissata nella misura dello 0,4 (zero virgola quattro) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera.
2. Per i soggetti operanti nei settori dell'autotrasporto e della logistica l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2016 è fissata nella misura dello 0,2 (zero virgola due) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera.
3. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
4. Dal totale dei ricavi possono essere esclusi: (i) gli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iii) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in forza di contratti di programma - parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (iv) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'"equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (v) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vi) i ricavi conseguiti per attività svolte interamente all'estero.
5. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono:
  - a) per il trasporto passeggeri:
    - a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore;
    - a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/1972;
  - b) per il trasporto merci:
    - b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore;
    - b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/1972.
6. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato:

- a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri trasportati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità portuali;*
- b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci trasportate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità portuali.*
- Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto.*
7. *Il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori ad € 6.000,00 (euro seimila/00).*

### **Articolo 3 - Termini e modalità di versamento**

1. *Per l'anno 2016 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 29 aprile 2016 e quanto al residuo entro e non oltre il 30 novembre 2016. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito web istituzionale dell'Autorità [www.autorita-trasporti.it](http://www.autorita-trasporti.it).*
2. *In presenza di gruppi societari, il versamento può essere effettuato dalla capogruppo in nome e per conto delle singole società appartenenti al gruppo, singolarmente per ciascuna delle società soggette a contributo. Ogni bonifico deve riportare nella causale il codice fiscale e la denominazione sociale della singola società cui il versamento fa riferimento.*
3. *Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo Equitalia S.p.A.<sup>1</sup>, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E' fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escusione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto (omissis);*
  - il d.P.C.M. 23 dicembre 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 94/2015;
  - la determina del Segretario generale n. 19/2016 del 9 marzo 2016 di definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2016;
  - la delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 di approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;
  - la delibera n. 75/2017 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto "Contributo al finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Ricognizione delle competenze dell'Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere" con 3 la quale, in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 2017 relativa al contributo di funzionamento dell'Autorità ed ai criteri per l'individuazione della platea dei soggetti tenuti alla contribuzione, è stata definita la ricognizione delle competenze dell'Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere;

---

<sup>1</sup> Oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'**Agenzia delle entrate-Riscossione** è un ente pubblico economico italiano che svolge l'attività di agente della riscossione su tutto il territorio nazionale ad eccezione della Sicilia. L'ente, istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1º dicembre 2016 n. 225, è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle entrate, a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia, sciolte a decorrere dal 1º luglio 2017 (ad eccezione di Equitalia Giustizia).

Rilevato che:

- la Società ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A.R.L., nonostante la costituzione in mora inviata dall'Autorità con nota prot. n. 2018/2733 del 10/04/2018, non ha versato il contributo dovuto;

Considerato che:

- sulle somme dovute, gli interessi legali sono calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo;

Ritenuto che:

- la Società ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. deve versare all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, per l'anno 2016, un contributo complessivamente pari a € 53.427,66 di cui € 53.230,82a titolo di contributo e € 196,84 a titolo di interessi legali, così determinato:

Descrizione		Acconto Anno 2016	Saldo Anno 2016	Totale Anno 2016
Voce A1 conto Economico Bilancio Esercizio anno 2014	€ 113.842.161,00			
Voce A5 conto Economico Bilancio Esercizio anno 2014	€ 19.234.893,00			
<b>Totale Fatturato rilevante</b>	<b>€ 133.077.054,00</b>			
Aliquota contributo funzionamento Autorità anno 2016	0,4 %			
Contributo dovuto anno 2016		€ 35.487,21	€ 17.743,61	€ 53.230,82
Contributo versato anno 2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo accertato anno 2016		€ 35.487,21	€ 17.743,61	€ 53.230,82
Interessi legali		€ 145,16	€ 51,68	€ 196,84
<b>Totale accertato anno 2016</b>		<b>€ 35.487,21</b>	<b>€ 17.743,61</b>	<b>€ 53.427,66</b>

#### ACCERTA

il mancato versamento da parte della Società ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A.R.L., C.F./P.IVA 10518501001. con sede legale Roma Roma, del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, relativo all'anno 2016, secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 94/2015 del 5 novembre 2015, per un ammontare pari a € 53.427,66, inclusi gli interessi legali;

#### DIFFIDA

la predetta Società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a versare entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento il contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, per l'anno 2016, pari a € 53.427,66, comprensivo degli interessi legali, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità di Regolazione dei Trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03 Y010 0501 0040 0000 0218 000, evidenziando nella causale del versamento: a. l'anno di riferimento ("CONTRIBUTO TRASPORTI ANNO 2016"); b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto obbligato al versamento.

Entro il termine di 10 giorni dal versamento, dovrà essere inviata quietanza dell'avvenuto pagamento all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, Ufficio Affari generali, amministrazione e personale tramite PEC, all'indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it).

La presente determina vale a tutti gli effetti come atto interruttivo della prescrizione.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procede alla riscossione coattiva del credito mediante ruolo a mezzo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

E' individuato quale Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 il Dott. Vincenzo Accardo (indirizzo di posta elettronica certificata: [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it) ; tel. 011-19212510).

Il presente atto può essere impugnato davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alla Società ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A.R.L., sopra individuata.

Torino, 02/08/2018

Il Segretario generale  
Guido Impronta